

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CIFARELLI MICHELE	7
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	LA RUSSA VINCENZO	6
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		MACIS FRANCESCO	7
Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358)	3	TRABACCHI FELICE	3
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 6, 7	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6, 7	Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705)	7
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	7, 8
		BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	8
		ROMANO DOMENICO, <i>Relatore</i>	7

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (2037)	9
RIZ ROLAND, <i>Presidente, Relatore</i>	9, 11
CIFARELLI MICHELE	10
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	11
Votazione segreta:	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	12
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2551)	12
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	12, 13, 14
BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	14
CASINI CARLO	14
CIFARELLI MICHELE	14
DE LUCA STEFANO	14
FELISETTI LUIGI DINO	13
LA RUSSA VINCENZO, <i>Relatore</i>	12, 13, 14
MACERATINI GIULIO	14
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	13
RIZZO ALDO	13
Votazione segreta:	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	15
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2586)	15
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	15, 17
BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	23
BONFIGLIO ANGELO	20
CASINI CARLO	23
CIFARELLI MICHELE	17
FELISETTI LUIGI DINO	19, 20
GRANATI CARUSO MARIA TERESA	18
MACJS FRANCESCO	23
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i>	15
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	23
RIZZO ALDO	21

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Bosco Manfredi e Bubbico sono rispettivamente sostituiti dai deputati Rabino e Fiori.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

FELICE TRABACCHI. Spero di essere breve e se farò delle osservazioni, prego fin da ora gli onorevoli colleghi di assumerle più come manifestazioni di dubbi

che come manifestazioni di convincimenti, anche perché la materia in discussione è piuttosto complessa e non consente affermazioni perentorie, data anche la relativa confusione di tutto l'insieme delle leggi sulla materia medesima.

Dichiaro — in linea con l'intervento svolto dal collega Macis — la mia contrarietà al disegno di legge in discussione, ma non posso escludere che tale mio atteggiamento si modifichi qualora mi si convinca su alcune perplessità ed alcuni dubbi che ho in relazione al provvedimento.

La legge n. 398 del 1984, relativa alla fissazione di nuovi termini della carcerazione preventiva — che nel disegno di legge in discussione chiamiamo, invece, significativamente, custodia cautelare — stabiliva che agli scarcerati per decorrenza dei termini sarebbe stata applicata la norma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, riguardante i liberati con provvedimento di libertà provvisoria.

Oggi, a distanza di otto mesi, si vuole tornare sui nostri passi in quanto si ritiene che l'articolo 282 del codice di procedura penale non ponga, in sostanza, lo Stato e la società sufficientemente al riparo dai pericoli e dalle preoccupazioni che possono derivare dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di una serie di persone le quali sono in attesa o del giudizio, o della sentenza definitiva.

Un tale atteggiamento di insicurezza rispetto ad una affermazione già contenuta in una precisa disposizione di legge è per me motivo di grave preoccupazione. Del resto, l'aver previsto l'applicazione dell'articolo 282 del codice di procedura penale agli scarcerati per decorrenza dei ter-

mini mi sembra discutibile perché a tali scarcerati possiamo porre delle condizioni successive alla scarcerazione, dei gravami, delle incombenze successivi alla scarcerazione, ma non possiamo proporre una cauzione o malleveria come condizione per il verificarsi della scarcerazione. Infatti, altro è l'ordinanza con la quale si concede la libertà provvisoria — che è un provvedimento discrezionale del giudice, il quale ravvisa l'opportunità o la necessità di concedere la libertà provvisoria, sottoponendo però l'imputato all'obbligo di prestare una cauzione o una malleveria per garantire la presenza dell'imputato stesso al processo e particolarmente al momento in cui la sentenza deciderà del suo destino — altro è la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, cosicché non è possibile equiparare lo scarcerato per decorrenza dei termini al liberato con provvedimento di libertà provvisoria. E dunque, non possiamo scarcerare il primo a condizione che paghi una cauzione, o che presti una malleveria, senza con questo contraddire ad una affermazione perentoria per cui quel soggetto ha diritto alla scarcerazione trascorso un determinato periodo, in virtù di un automatismo che scatta alla scadenza del termine massimo di carcerazione preventiva.

Ammesso che sia possibile superare una simile contraddizione — il che mi riuscì difficile allora e mi riesce ancora più difficile oggi, in questa circostanza — non riesco tuttavia a spiegarmi come mai, in sede esecutiva, sia possibile conciliare la prestazione della cauzione o della malleveria con il carattere perentorio della scarcerazione per decorrenza dei termini.

Fatte queste osservazioni circa l'illegittimità sostanziale — non parlo di quella costituzionale — desidero far osservare che la disposizione di cui all'articolo 282 del codice di procedura penale viene connessa al concetto della scarcerazione per decorrenza dei termini; ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge il quale propone, in sostanza, l'insufficienza dell'articolo 282 in riferimento agli scarcerati per decorrenza dei termini.

Rilevata questa contraddizione, vorrei leggere un passo della relazione illustrativa del disegno di legge n. 2358, un passo successivo al punto in cui vengono illustrati i vuoti legislativi che renderebbero così inquietante il problema del controllo degli scarcerati per la decorrenza dei termini.

Sarà opportuno ricordare come il presidente, a conclusione della nostra ultima seduta, volle richiamare la nostra attenzione sul fatto che l'articolo 1 del presente disegno di legge conteneva qualcosa di più di quella previsione che era stata sottoposta a critiche da parte della Commissione. Si legge, dunque, nella relazione: « Trattasi, come si vede, di obblighi già previsti dalla vigente normativa relativamente alla scarcerazione o all'applicazione di misure di prevenzione, sicché la condizione dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini non risulta peggiore a quella del sottoposto alle predette misure; presenta carattere di novità invece il divieto di associarsi abitualmente a persone coimputate di reati associativi, prescrizione che appare opportuna considerato che i più gravi problemi di pericolosità si pongono in relazione agli appartenenti ad organizzazioni eversive o comunque criminali. Soltanto nel caso che sia già stata pronunciata sentenza di condanna è consentita l'imposizione (fatte salve particolari comprovate necessità) dell'osservanza di orari prefissati per l'allontanamento dall'abitazione ». Sembra che le uniche esigenze recepite da questo disegno di legge riguardino la regolamentazione del pericolo di associazione abituale con persone coimputate di reati associativi e l'appesantimento di alcune misure riguardanti coloro che sono stati già condannati.

Mi domando se sia il caso di proporre una riforma così corposa di norme del codice di procedura penale, che sono state modificate appena otto mesi orsono; introducendo questi nuovi articoli si potrebbe dare l'impressione di una generale incertezza sull'opportunità o meno di uscire dall'emergenza con una serie di conseguen-

ze non solo psicologiche, ma anche concrete.

Ritengo, infatti, che l'intero istituto della carcerazione cautelare risentirebbe di alcuni riflessi negativi in seguito all'introduzione di una normativa che comporterebbe l'attribuzione allo scarcerato per decorrenza dei termini di una semi-libertà, di una libertà gravemente condizionata; questa nuova situazione finirebbe con lo incidere sul modo di concepire la carcerazione preventiva.

La legge n. 398 del 1984 si collega a quella precedente del 12 agosto 1982, con tali provvedimenti si è preteso di innovare la materia della carcerazione preventiva addirittura con variazioni lessicali, proprio per indicare la volontà di apportare concrete modificazioni. La denominazione « custodia cautelare », tuttavia, non è valsa a favorire un'amministrazione conforme alla Costituzione da parte delle nostre procure della Repubblica, come l'esperienza di questi ultimi mesi ha ampiamente dimostrato.

Stando alla relazione, gli altri aspetti della nuova normativa proposta dovrebbero essere regolati sulla base di leggi attualmente vigenti; quanto all'associarsi abitualmente, senza voler ripetere quanto detto dai colleghi, potrebbe soccorrere la normativa di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In sostanza, sarebbe opportuno precisare in quale fatto concreto si debba far consistere l'associarsi abitualmente; una dizione generica, dai contorni imprecisi potrebbe condurre all'assunzione di decisioni sensibilmente diverse tra un comando dei carabinieri e l'altro e sarebbe suscettibile di interpretazioni arbitrarie.

Teniamo presente che l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prescrive anche per le riunioni private che abbiano determinate caratteristiche quale l'obbligo di preavviso al questore (nel caso in cui il preavviso non sia stato dato, la riunione costituisce un'infrazione alla legge).

Mi pare che il ricorso a questa norma consenta di regolare sufficientemente fatti

e comportamenti concreti che potrebbero contravvenire, altrimenti, a quello che è l'intento della legge: l'intento cioè di controllare gli scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Quanto alla seconda previsione di misure più gravatorie per coloro i quali abbiano subito condanne, considero abbastanza discutibile, alla luce dei principi costituzionali, che vi siano delle misure più gravatorie, perché o la custodia cautelare è veramente tale ed allora vale il riferimento a sentenze definitive, o essa non è tale ed allora finisce per intaccare in qualche modo un principio.

Per quanto riguarda tutto il resto, seguo la relazione. In particolare, per quanto concerne il porto d'armi, è opportuno che il rappresentante del Governo ci dica se veramente l'ipotesi dei vuoti legislativi tali per i quali si possa proporre concretamente l'ipotesi di uno scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, già imputato per fatti gravi, il quale possa avere l'arma od il porto d'armi. Stando alla mia modesta esperienza professionale, posso affermare che è alquanto problematico, ad esempio, far ottenere il porto di armi ad un individuo che sia stato querelato per diffamazione e, pertanto, mi sembra alquanto improbabile che il porto d'armi sia concesso addirittura ad un imputato per reati gravi.

Dunque, la domanda finale è se vi siano dei vuoti legislativi. Ad essa dovremmo rispondere coralmemente di no. Vi sono, infatti, dei « pieni » legislativi, cioè un eccesso di legislazione. È davvero opportuno, allora, riformare ancora la procedura penale a distanza di otto mesi da una riforma già avvenuta? È davvero opportuno dare all'estero una sensazione di incertezza, di « uscita di emergenza »? Siamo o non siamo in grado di esprimere un giudizio politico su questo tema?

Dobbiamo dire chiaramente se il terrorismo è stato battuto dalla tecnica legislativa, o soltanto con l'aiuto di una tecnica legislativa.

In realtà, il terrorismo è stato battuto dalla coscienza popolare, da una ribellione di civiltà del popolo italiano. E tale

coscienza, tale convincimento della necessità di fare fronte al pericolo del terrorismo sono, oggi più che mai, validi.

Da questo tipo di giudizio deve derivare, a mio avviso, un atteggiamento nettamente contrario a questo disegno di legge, salvo a voler introdurre una normativa di pubblica sicurezza — dunque, da non inserire nell'ambito di questo provvedimento — per il controllo del movimento degli scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, così da mantenere intatta, nei termini fissati nel 1984, la normativa ora in discussione.

VINCENZO LA RUSSA. Ritengo che un provvedimento così delicato ed importante, come quello ora in discussione, debba essere aderente ai principi della certezza del diritto e della giustizia. In tale prospettiva, talune perplessità manifestate nel corso di questo dibattito non possono non trovarci consenzienti perché da esse derivano alcune obiezioni valide al provvedimento, se non altro per il fatto che siamo reduci dall'approvazione del provvedimento sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare.

La *ratio* di tale provvedimento è abbastanza chiara. Ci auguriamo che, nel futuro, esso sia applicato sempre di meno e che si formino degli organici di magistrati i quali facciano in modo che esso continui ad esistere, ma venga applicato soltanto in casi eccezionali.

Tuttavia, la situazione attuale è tale per cui appare necessario integrare le norme già esistenti in materia di scarcerazione ma, nel caso del disegno di legge in discussione, siamo di fronte non più alla scarcerazione per libertà provvisoria, bensì ad un istituto nuovo: quello della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. A tale proposito, non posso non sottolineare come il provvedimento contenga un principio come quello della facoltà da parte del magistrato di applicare o meno la normativa a seconda dell'imputato cui essa si rivolge, nonché un istituto come quello della revocabilità del provvedimento di scarcerazione, che può essere impugnato, cosic-

ché la normativa stessa, pur se di carattere eccezionale, contiene tuttavia delle garanzie.

Devo rilevare che le obiezioni sollevate presentano una loro validità né, d'altra parte, si può pretendere che una legge tanto importante e delicata venga approvata a colpi di maggioranza.

Vorrei, pertanto, conoscere le opinioni del sottosegretario in merito alle posizioni emerse dal dibattito e suggerire un rinvio della discussione, onde consentire al Governo di apportare le opportune modifiche, anche sulla base delle osservazioni formulate.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo che le osservazioni espresse in questa sede meritino — come sottolineava l'onorevole La Russa — un momento di approfondimento da parte del Governo.

Desidero, tuttavia, fin da ora rilevare come l'attuale disciplina riguardante il periodo successivo alla scarcerazione, così come è, non può ritenersi applicabile all'imputato scarcerato per decorrenza dei termini. Il Governo ritiene, pertanto, di dover intervenire per evitare un cammino a ritroso rispetto al contenuto formale e sostanziale della legge n. 398 e una regolamentazione del periodo considerato che si ponga in contrasto con quella stessa legge.

Un ulteriore approfondimento potrebbe consentire di dare alla legge una maggiore organicità; pertanto, chiedo un rinvio della discussione del disegno di legge, al fine di procedere alla formulazione del testo sulla base delle osservazioni avanzate.

Chiedo, in conclusione, un rinvio della discussione onde consentire un ulteriore approfondimento della materia oggetto del provvedimento.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, darò la parola a chi intende esprimere una posizione favorevole e a chi intende pronunciarsi in senso contrario.

FRANCESCO MACIS. Intervengo per manifestare la mia posizione contraria. Non vorrei, infatti, che la proposta del Sottosegretario tendesse a nascondere alcune difficoltà di carattere politico.

Noi riteniamo infatti necessario intervenire in modo rigoroso e specifico, per cercare di ovviare ad una situazione di pericolosità che potrebbe riguardare, in particolar modo, l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini.

Esiste la necessità d'intervenire nella materia.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nessuno nega la necessità di questo intervento.

FRANCESCO MACIS. Occorre, tuttavia, intervenire seriamente, evitando di presentare disegni di legge destinati ad essere criticati dall'intera Commissione, compreso il relatore.

In secondo luogo, occorre considerare le continue sollecitazioni del Governo, che frequentemente lancia accuse di « lencrazia » al Parlamento; non vorrei che ancora una volta l'organo legislativo venisse rimproverato di non aver prestato la dovuta attenzione a questo disegno di legge. Se quindi il Governo intende proporre un rinvio indichi con esattezza la data entro cui intende presentare la nuova formulazione del testo. In assenza di tale indicazione, voteremo contro la proposta, in quanto riteniamo che essa rappresenti un modo di affossare il provvedimento senza assumersi le relative responsabilità; in tal caso chiederemo di procedere nell'esame di questo disegno di legge, relativamente al quale esprimeremo voto contrario.

MICHELE CIFARELLI. Sono favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo, in quanto saremo in ogni caso i *domini* della situazione: qualora il rinvio andasse al di là di ogni ragionevole lasso di tempo e denunziasse una volontà dilatoria, potremmo presentare un nuovo progetto di legge, in-

serirlo nell'ordine del giorno e riprendere i lavori. Riteniamo, inoltre, che, una volta constatata l'esistenza di un problema, piccolo o grande che sia, esso vada affrontato.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proponerei che la Commissione riprenda la discussione alla prima seduta utile dopo Pasqua.

FRANCESCO MACIS. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prima seduta della Commissione dopo Pasqua.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale ».

Avverto che la I Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il parere di sua competenza sugli emendamenti al disegno di legge presentati dal Governo.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Informo la Commissione di aver sollecitato, proprio questa mattina, la presidenza della Commissione affari costituzionali perché il parere sia espresso al più presto.

Il presidente Labriola mi ha risposto che il parere sarà espresso domani mattina, essendo stata finora rinviata la formulazione di esso a causa dell'assenza dell'onorevole Rodotà — impossibilitato ad intervenire ai lavori del Comitato pareri di quella Commissione — il quale tuttavia

ha manifestato delle preoccupazioni in ordine all'accesso al Casellario centrale.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché in sede di Commissione affari costituzionali sono state manifestate alcune perplessità relativamente a talune parti del disegno di legge in discussione, il Governo ha ritenuto opportuno, a seguito di tali osservazioni — in parte formali ed in parte non formali — formulare alcuni emendamenti (sostitutivi di quelli presentati in precedenza) al testo che è all'esame di codesta Commissione. Tali emendamenti consegnò ora al presidente Riz, pregandolo di trasmetterli alla I Commissione affinché essa esprima il prescritto parere su di essi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti, in sostituzione di quelli da esso già presentati.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il sistema informativo del « Casellario Giudiziale », basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche e articolato in un centro di elaborazione istituito presso il Casellario Centrale e nelle sue diramazioni interregionali, dislocate nelle sedi delle Procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, tra loro interconnesse, assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali provvedendo alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonché al rilascio dei certificati.

L'accesso al sistema informativo può essere effettuato da qualunque punto terminale indipendentemente dal luogo di nascita della persona il cui certificato sia richiesto.

Gli archivi magnetici contenenti i dati sostituiscono quelli cartacei di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, ed i certificati rilasciati dagli elaboratori sostituiscono quelli indicati dagli articoli da 23 a 35 del Regolamento suddetto.

La gestione amministrativa e tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-bis.

Ferma restando per i privati la disciplina di cui agli articoli 607 e 608 del codice di procedura penale, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto, previa istanza al Procuratore della Repubblica del luogo di abituale dimora, di accedere ai dati concernenti la integralità delle iscrizioni esistenti a suo nome, mediante la loro diretta visione sullo schermo del terminale del locale casellario automatizzato.

Nessuna certificazione scritta relativa all'integralità delle iscrizioni potrà essere rilasciata alla persona di cui sopra, la quale avrà tuttavia facoltà, ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura penale, di richiedere la rettifica o la interpretazione delle iscrizioni visionate.

ART. 1-ter.

I dati relativi alle iscrizioni di cui all'articolo 604, primo comma, lettere a) e c), terzo e quarto comma del codice di procedura penale, devono essere trasmessi, secondo le modalità ed i tempi indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1 della presente legge, al Ministero dell'interno per la immissione negli archivi magnetici del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I predetti articoli aggiuntivi saranno subito trasmessi alla I Commissione, in sostituzione di quelli originariamente presentati dal Governo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (2037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Come relatore su questo disegno di legge desidero far osservare come esso rientri specificatamente nella competenza della nostra Commissione in quanto verte sulla determinazione di sanzioni amministrative imposte da regolamenti della Comunità economica europea per la salvaguardia di un determinato prodotto.

Avverto la Commissione che il provvedimento in discussione ha un'importanza particolare, che non si evince, forse, dalla lettura del titolo.

L'importanza è data dal fatto che si tratta di una normativa comunitaria posta a tutela dei consumatori e delle stesse regole della concorrenza.

Il regolamento CEE n. 2777/75, riguardante l'organizzazione comune di mercati nel settore del pollame, prevedeva l'emanazione di norme comunitarie per la commercializzazione di tale prodotto e per la salvaguardia dei diritti dei consumatori.

Tali norme erano contenute nel successivo regolamento CEE n. 2967/76 del 23 novembre 1976, con cui veniva determinato il tenore massimo di acqua per il pollame congelato o surgelato.

La *ratio* della regolamentazione è evidente: senza una normativa, il peso del prodotto congelato o surgelato può essere

aumentato fittiziamente mediante aggiunta di acqua, turbandosi in questo modo sia le regole della concorrenza nel settore, sia la tutela dei consumatori, che deve essere garantita nell'ambito comunitario.

Il regolamento CEE n. 2967/76 avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° dicembre 1977, ma tale termine fu più volte prorogato, fino a quando il regolamento CEE n. 2785/80 del 30 ottobre 1980, nel determinare le modalità di applicazione dei regolamenti precedenti, stabilì la definitiva entrata in vigore del complesso normativo per il primo aprile 1981.

È opportuno che io legga testualmente gli articoli 6 e 7 del regolamento CEE che ho citato per ultimo.

L'articolo 6 dispone che gli Stati membri adottino « tutte le misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del regolamento CEE n. 2967/76 ». E l'articolo 7 soggiunge: « Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri od alla Commissione, in data anteriore al primo marzo 1981, le misure adottate conformemente all'articolo 6 ».

Poiché il Governo italiano non ha comunicato alla Commissione delle Comunità Europee di aver adottato le necessarie misure, è stato instaurato un procedimento di infrazione presso la Corte di giustizia.

Dopo l'apertura del procedimento di infrazione, l'Italia ha adottato alcune misure di attuazione che potevano essere prese in via amministrativa: con il decreto 12 marzo 1984 del Ministro dell'agricoltura, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1984, n. 86, si inserivano norme amministrative relative alle « Modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, relativo a talune norme circa il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati ».

In sostanza, onorevoli colleghi, non è stato adempiuto l'obbligo, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento del 1980 e conseguentemente la Commissione delle Comunità Europee ha instaurato un procedimento di infrazione nei confronti dello Stato italiano, che ha portato alla sen-

tenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 1984 relativa alla causa 254/83 (dal titolo « Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica italiana). Tale sentenza recita: « Non avendo né adottato, né comunicato nei termini prescritti le misure contemplate dal regolamento (CEE) n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza del trattato CEE. La convenuta è condannata alle spese ».

Restano, quindi, da emanare, per adempiere agli obblighi nei confronti della CEE, le norme relative alle sanzioni e questo non può che essere fatto con legge, stante il principio di legalità stabilito dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale recita: « Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della violazione ».

Il Governo ha pertanto presentato nell'autunno scorso il disegno di legge n. 2037, che è al nostro esame e il cui articolo unico prevede una serie di sanzioni amministrative per le violazioni possibili dei più volte citati regolamenti CEE. Con sanzioni in cifra assoluta sono punite le mancate annotazioni da parte dei produttori delle verifiche da effettuare ai sensi di tali regolamenti e la messa in commercio di pollame non rispondente alle prescritte caratteristiche. Con una sanzione pecuniaria proporzionale alla quantità del prodotto viene invece punita la preparazione di pollame con un tenore di acqua superiore al limite stabilito sprovisto delle indicazioni previste.

In sostanza, si poteva anche procedere con riferimento al reato di frode in commercio, ma in realtà nessuno si è mai mosso in tal senso; va, inoltre, fatto presente alla Commissione che il regolamento CEE prevedeva una espressa normativa.

Nel disegno di legge al nostro esame si stabilisce opportunamente che non sia assoggettabile alle sanzioni il commerciante, il quale pone in vendita il prodotto in imballaggi preconfezionati, qualora la violazione si riferisca a requisiti intrinseci o

alla confezione interna del prodotto, sempre che egli non sia a conoscenza della violazione o non abbia alterato la confezione originale.

La competenza in ordine all'applicazione delle sanzioni viene attribuita al prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione.

L'importanza del disegno di legge al nostro esame è certamente maggiore di quella che si potrebbe desumere dal titolo, in quanto con tale provvedimento s'intende tutelare la posizione del consumatore e, in ultima analisi, adempiere ad un obbligo comunitario. Pertanto, il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del testo così come è stato presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICHELE CIFARELLI. Intendo, anzitutto, dire che condivido il pensiero espresso dal presidente nella sua relazione; in particolare, ritengo che debbano essere posti in risalto alcuni punti.

Ci troviamo purtroppo con dolore di fronte ad un altro caso, in cui l'Italia viene condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Non so quale sia la situazione degli altri Stati, ma è comunque certo che questi episodi non giovano al prestigio dell'Italia e al funzionamento della Comunità, anche in considerazione del fatto che, *more solito*, siamo sempre i primi a sostenere la necessità di compiere ulteriori progressi nell'integrazione europea.

Un altro aspetto, giustamente posto in rilievo dal presidente nella sua perspicua relazione, riguarda il grave problema della tutela del consumatore. Sembra di essere tornati ad un mondo feudale, in cui occorre condurre delle battaglie anticorporative e di tutela degli innocenti; basterebbe pensare ad alcuni episodi, come, ad esempio, il crollo di un fabbricato a Castellaneta in Puglia. Chi controlla le fondamenta delle costruzioni, specie quando sono abusive o collocate su terreni inadatti? Altri esempi potrebbero essere portati in materia di controlli sulle stoffe che

si indossano o sulle bollette della ACEA e della SIP. A volte qualcuno si rivolge — e a ragione — al magistrato, affinché si intervenga nei confronti di qualche presidente di ente, ma ciò non vale a risolvere il problema.

Il presente disegno di legge costituisce nell'attuale situazione un granellino di sabbia che, tuttavia, può contribuire alla costruzione di un'Italia più civile, pertanto, a nome del gruppo repubblicano, esprimo il mio assenso al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore non può che condividere il pensiero espresso dall'onorevole Cifarelli, il quale ha significato l'esigenza di giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con le osservazioni espresse dal presidente e dall'onorevole Cifarelli, per cui invito la Commissione ad una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE numero 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalità di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente:

1) da lire 200.000 a lire 600.000 i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento

CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;

2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto chiunque prepari pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE numero 2785/80;

3) da lire 100.000 a lire 300.000 chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria;

5) da lire 50.000 a lire 150.000 chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui è stato sottoposto.

Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi confezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II, del

capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE numero 2967/76 e 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati » (2037).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Casini Carlo, Cifarelli, Ciocci, Curcio, Felisetti, Fiori, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Rabino, Reggiani, Riz, Rizzo, Romano, Russo Raffaele e Trabacchi.

Discussione del disegno di legge: Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1985.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Vincenzo La Russa ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione si propone la proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, un centro che non ha bisogno di presentazione visto che ormai ha notorietà internazionale. Esso, attualmente presieduto dal ministro Spadolini — con l'onorevole Rognoni come vicepresidente e l'avvocato Beria d'Argentine come segretario —, è una libera associazione di parlamentari, giuristi, economisti e studiosi sociali costituita fin dal 1948 e svolge un ruolo importante nel nostro paese attraverso l'organizzazione di convegni ad altissimo livello.

Il Centro è specializzato in vari campi ed ormai si occupa di diverse tematiche, dalle trasformazioni indotte dai cambiamenti tecnologici e sociali alla evoluzione della legislazione, ai problemi della devianza e della criminalità, problemi, questi ultimi, per lo studio dei quali esso era sorto e riceve contributi da parte del Ministero di grazia e giustizia. Oggi, però, come ho detto, il Centro non si occupa soltanto dei problemi della devianza, della criminalità, della giustizia penale, del ruolo della sanzione penale e della pena detentiva, ma di parecchi problemi della società in trasformazione e svolge anche attività editoriale.

Ho letto il resoconto della discussione che si è svolta al Senato su questo disegno di legge e ho visto come la senatrice Tedesco Tatò abbia considerato modesto un aumento di soli 15 milioni del contributo previsto; per esattezza ed obiettività devo dire che il Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale non

riceve soltanto contributi da parte dello Stato, ma anche da parte di enti locali lombardi e milanesi, nonché contributi privati e questo lo mette in condizione di svolgere tutte le sue attività.

D'altra parte la situazione del bilancio dello Stato, e quella del Ministero della giustizia in particolare, è quella che tutti conosciamo ed accanto a questo Centro esistono anche altre organizzazioni private che, in nome della nostra fedeltà al pluralismo sociale, dobbiamo difendere ed aiutare.

Sulla base di queste considerazioni, io ritengo che l'incremento del contributo faccia, per quanto possibile, fronte al processo inflattivo intervenuto in questi ultimi anni tenendo, per altro, conto delle attuali capacità finanziarie dello Stato. Sottolineo, in conclusione, il carattere di autonomia ed indipendenza del centro, che tale deve rimanere anche nei confronti dello Stato, benché sia tradizionalmente presieduto da statisti ed uomini di Governo.

Raccomando, in definitiva, l'approvazione del disegno di legge in discussione nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Concordo, nella sostanza con il pensiero espresso dall'onorevole La Russa nella sua relazione ed annuncio il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento. Credo che le osservazioni svolte circa l'attività del centro, la fama acquistata in questi anni e l'ampio spettro di iniziative da esso assunte non siano finalizzate unicamente all'attività peculiare del Ministero di grazia e giustizia. Comunque è certamente vero che quel dicastero, nell'affrontare i problemi della devianza o della trasgressione delle norme che regolano la vita sociale del nostro paese, deve partire dalla conoscenza dei problemi sociali, economici e culturali, per essere sempre più vicino alla realtà e pronto ad aggiornare la nostra legislazione.

Sappiamo che la regione Lombardia, la città di Milano e moltissime istituzioni democratiche del paese danno alcuni contributi al Centro, che sono tuttavia appena sufficienti allo svolgimento dell'attività ad esso propria; allo stesso modo, i 60 milioni elargiti dal Ministero di grazia e giustizia con questo provvedimento rappresentano rispetto al costo della vita una cifra significativa, ma modesta.

Mi dichiaro, quindi, favorevole alla approvazione del disegno di legge a nome del mio gruppo che, del resto, si è già espresso in tal senso al Senato.

ALDO RIZZO. Signor presidente, intervengo per esprimere il nostro pieno consenso al disegno di legge presentato dal Governo. Non è il caso di ricordare ancora la notevole attività svolta dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, attività che si articola su binari diversi; basti ricordare i numerosi convegni organizzati da quell'istituto e le interessanti pubblicazioni promosse dallo stesso. Si tratta di uno dei pochi enti sovvenzionati dallo Stato in grado di esprimere un'attività culturale di rilievo, per cui la proroga e l'incremento del contributo stabiliti con il presente disegno di legge trovano piena giustificazione; occorre, semmai, mettere in evidenza la notevole esiguità di tale intervento, in quanto l'incremento di 15 milioni costituisce in definitiva una semplice copertura della svalutazione monetaria verificatasi in questi ultimi anni. Sarebbe, pertanto, opportuno riesaminare la materia al fine di garantire un contributo più corposo ad un centro tanto meritevole.

Con queste valutazioni, esprimo, a nome del gruppo della sinistra indipendente, il mio voto favorevole al disegno di legge n. 2551.

LUIGI DINO FELISETTI. Il mio intervento sarà molto breve, in quanto sento di dover condividere le valutazioni espresse dai colleghi; mi associo, dunque, *toto corde* a quanti sono intervenuti pronunciandosi in senso favorevole alla approvazione di questo disegno di legge, con il

quale si prevede una proroga e un piccolo aumento del contributo devoluto a favore di questo centro. Tale istituto si è distinto per aver finalizzato la propria attività ad un obiettivo ben preciso, che viene perseguito con continuità e notevole impegno. Quanti tra di noi seguirono le vicende relative alla sua fondazione o hanno avuto occasione di conoscere l'attività da esso svolta in questi anni sono in grado di esprimere tale tipo di apprezzamento.

Pertanto, preannuncio il voto favorevole senza riserve del gruppo socialista e mi permetto soltanto di sottolineare l'opportunità di dotare il centro di maggiori mezzi perché assolva con maggiori possibilità ai compiti prefissi.

MICHELE CIFARELLI. Intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo repubblicano al presente disegno di legge.

Non deve stupire il fatto che la presidenza di questo centro sia stata affidata al senatore Giovanni Spadolini in quanto, oltre ad essere notoriamente uno storico, egli è laureato in legge.

La proroga e l'incremento del contributo previsti da questo provvedimento sono pienamente giustificati in considerazione dell'ottimo lavoro svolto e dell'opportunità di stimolare un'attività di tale tipo a Milano, evitando una concentrazione eccessiva nella capitale.

Occorre, inoltre, considerare il notevole contributo offerto nello svolgimento di tale attività da Beria d'Argentine, soprattutto in ordine al problema delle contraffazioni della lingua italiana.

CARLO CASINI. Signor presidente, il mio intervento sarà molto breve, in quanto non avrei molto da aggiungere alle valutazioni espresse dai colleghi; sarebbe, tuttavia, ingiusto che, accingendosi alla votazione, non venisse espresso il pieno consenso del gruppo democristiano all'approvazione di questo provvedimento.

Come magistrato ho avuto modo di conoscere ed apprezzare l'attività di avanguardia davvero benemerita svolta da questo centro e le ricerche compiute nell'am-

bito di una collaborazione internazionale, ciò che ha contribuito a togliere un certo carattere provinciale ai nostri studi.

Sarebbe, dunque, veramente improprio sollevare riserve in ordine ad un contributo di proporzioni minime, devoluto a favore di un centro, che opera proficuamente fin dal 1948; il mio intervento, pertanto, è volto a portare la voce convinta del gruppo democristiano relativamente all'approvazione di questo disegno di legge.

GIULIO MACERATINI. Annuncio brevemente il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a questo disegno di legge.

STEFANO DE LUCA. Intervengo per esprimere, a nome del mio gruppo, la posizione favorevole al provvedimento in esame, soprattutto in considerazione della meritoria attività svolta dal centro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Mi compiaccio del fatto che la mia proposta di accoglimento del disegno di legge abbia suscitato favorevoli commenti, e prendo atto dell'auspicio che, nei prossimi anni, sia erogato un contributo maggiore.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ringrazia la Commissione per l'unanime consenso che essa intende manifestare a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 45.000.000 previsto a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa so-

ciale» con sede in Milano dalla legge 28 febbraio 1980, n. 49, è aumentato, per l'anno 1984, di lire 15.000.000.

Il contributo di cui al comma precedente è prorogato per il quinquennio 1985-1989 ed è elevato a lire 60.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1114 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2551, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2551).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bohicchio Schelotto, Bonfiglio, Casini Carlo, Cifarelli, Ciocci, Curcio, De Luca, Felisetti, Fiori, Gargani, Gitti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Rabino, Reggiani, Riz, Rizzo e Trabacchi.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 febbraio 1985.

Comunico che sia la I Commissione affari costituzionali, sia la V Commissione bilancio, hanno deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Benedetto Vincenzo Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in discussione il Ministero di grazia e giustizia intende coprire le vacanze esistenti nei ruoli delle ex carriere direttive e di concetto, con

procedure diverse da quelle di carattere generale.

Tale intendimento deriva dalla esigenza, espressa da più parti, di sopperire a carenze di organico giunte ormai a livelli davvero allarmanti, talché rappresentano una delle discrasie più evidenti nell'amministrazione della giustizia.

A tutto questo deve aggiungersi che la nuova competenza che abbiamo attribuito alle preture, in sede civile e in sede penale, comporta necessariamente e la revisione degli organici all'interno delle strutture giudiziarie, e la copertura dei medesimi, riferita almeno al numero dei posti attualmente coperti.

Da qui deriva l'urgenza del provvedimento in discussione, che è stato approvato tempestivamente dalla II Commissione permanente del Senato.

L'articolo 1 stabilisce l'autorizzazione al ministro di grazia e giustizia ad indire concorsi, riservati agli interni, per la nomina a cancelliere ed a segretario giudiziario mediante la riserva — specificata nell'articolo 2 — di un quinto dei posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1984, nel ruolo organico della carriera direttiva e nel ruolo organico della carriera di concetto.

Tale riserva di un quinto dei posti disponibili deriva, a sua volta, dall'esigenza, all'interno dell'amministrazione della giustizia, di valorizzare quei dipendenti i quali, per la esperienza professionale acquisita, meritino il trasferimento nella categoria superiore.

Successivamente, all'articolo 3, è disciplinato il nuovo modo di reclutare questo personale ed il Ministero è abilitato ad utilizzare tutti coloro i quali in precedenti concorsi, non anteriori alla data del 1° dicembre 1981, abbiano conseguito un'idoneità. Quindi, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria vengono assegnati, a parte il quinto destinato agli interni sia per la carriera direttiva sia per quella di concetto, a coloro che siano risultati idonei in precedenti concorsi della pubblica amministrazione.

L'utilizzazione di quelle graduatorie ovviamente consente la rapidità della copertura, anche perché è previsto un meccanismo molto snello, che facilita innanzitutto i concorsi per le corti di appello, quindi questa operazione di reclutamento va perifericamente diffusa. Inoltre, trattandosi di un concorso per titoli ed avendo il cittadino risultato idoneo ad altri concorsi 45 giorni di tempo a partire dalla data di pubblicazione del bando per presentare la relativa domanda, è fatto a questi obbligo di allegare alla domanda stessa, pena l'esclusione dal concorso, il certificato in carta legale da cui risulti la conseguita idoneità; non è, cioè più sufficiente la semplice dichiarazione, facente fede fino a quella di falso, del possesso dell'idoneità con riserva di inoltro dell'attestato. Ovviamente, si pone a questo punto anche il problema delle eventuali inadempienze da parte della pubblica amministrazione nel rilascio di tali attestati e quindi si fa obbligo all'amministrazione statale interessata di rilasciare il certificato nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

È previsto che priorità assoluta sia data agli idonei di concorsi espletati dalla stessa amministrazione della giustizia e questo mi pare ovviamente giusto, per la specificità delle materie oggetto dei concorsi in questione e per il conseguimento dell'idoneità nell'ambito della stessa amministrazione. È detto ancora che si terrà conto delle graduatorie di coloro che risulteranno idonei nei due concorsi che l'amministrazione della giustizia sta attualmente svolgendo, quello relativo a 275 posti di dattilografo giudiziario e quello relativo a 304 posti di cancelliere, e che si assorbirà tutto questo personale; anche questo mi pare giusto dal momento che si opera nell'ambito della stessa amministrazione.

È espressamente stabilito che per quanto riguarda i vincitori di questi concorsi non si farà luogo a trasferimenti, specie da una regione all'altra o da una corte d'appello all'altra, finché non siano decorsi almeno cinque anni dalla entrata

in servizio. È questa una garanzia di stabilità nei vari uffici ed i vincitori che hanno scelto una corte d'appello devono sapere fin dall'inizio che non potranno chiedere trasferimento finché non sia trascorso un quinquennio.

L'articolo 7 prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di procedere all'assunzione temporanea di personale straordinario in sostituzione del personale del ruolo dei coadiutori dattilografici giudiziari che sia assente a causa di aspettativa, per maternità, o per cumulo di permessi sindacali. Viene quindi reintrodotta una procedura di sostituzioni temporanee che era stata in passato bloccata.

Non posso non sottolineare come questo provvedimento abbia suscitato perplessità e quesiti da parte delle organizzazioni sindacali, soprattutto in ordine all'attuazione dell'articolo 9 della legge numero 312 del 1980. Io ritengo che porsi il problema se si debba prima procedere all'applicazione della legge n. 312 e poi alla esecuzione della legge in discussione o viceversa sia un po' come porsi il problema se sia nato prima l'uovo o la gallina e lascerebbe ancora a lungo scoperti posti in organico nell'amministrazione della giustizia; si richiede quindi un grosso sforzo di comprensione affinché le lacune di organico di tale amministrazione possano essere colmate. Anticipando forse qualche obiezione che potrebbe venire avanzata dai colleghi, io penso, quindi, che al termine della discussione di questo provvedimento si potrebbe presentare un ordine del giorno con cui invitare il Governo a dare rapida attuazione al disposto della legge n. 312 con i profili funzionali che sono in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in modo da garantire la posizione legittima di tanti dipendenti dell'amministrazione della giustizia che in virtù di quella legge hanno una legittima aspettativa.

In conclusione, io esorto la Commissione non solo ad esprimere parere favorevole su questo provvedimento, ma a procedere alla sua rapida approvazione in modo da dare luogo immediatamente ai bandi di concorso per il reclutamento del

personale. Ciò consentirebbe di procedere ad un assestamento nella organizzazione della giustizia necessario non solo alla funzionalità interna degli uffici burocratici ma anche dell'amministrazione (nel senso più alto della parola) della giustizia stessa. Oggi ci troviamo in una situazione per cui non è possibile svolgere i processi per carenza di personale e di ciò tutto l'apparato risente; quindi, anche se questo provvedimento può registrare qualche lacuna, siamo in uno di quei casi in cui il meglio è nemico del bene: accontentiamoci del bene!

Invito conclusivamente i colleghi a dare la loro approvazione a questo disegno di legge così come invito il Governo all'attuazione della legge n. 312.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICHELE CIFARELLI. Signor presidente, è estremamente difficile, a questo punto, essere in dissenso su un disegno di legge che è già passato al vaglio del Senato. Questo non significa voler ridurre tutto al monocameralismo — io sono un difensore accanito del bicameralismo, e del bicameralismo serio —, però siamo in una di quelle circostanze in cui il riferimento alla urgenza dell'attuazione pone certi dubbi.

Alcune considerazioni desidero, però, farle a futura memoria.

Noi oggi dobbiamo provvedere all'adeguamento del personale degli organici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e su questo *nulla quaestio*, altrimenti continuerebbe ad essere in vigore la legge fondamentale non scritta della nostra Costituzione cioè il « fare le nozze coi fichi secchi »: abbiamo fatto la riforma e quindi ora dobbiamo attrezzare gli uffici.

In sintesi vorrei dire che l'assunzione tramite concorsi appare non soltanto come un ossequio al sistema costituzionale, ma come una azione di contrasto rispetto al sistema oggi in atto: vediamo, infatti, l'assunzione di migliaia di dipendenti pubblici nei Ministeri *ad libitum pontificis* o *ad libitum partitorum*. Come possiamo poi, di fronte all'opinione pub-

blica, giustificare la severità di alcuni provvedimenti?

Vorrei fare alcune osservazioni a proposito del sistema dell'utilizzazione dei candidati risultati idonei in altri concorsi. Dal momento che l'idoneità è come la croce di cavaliere ai tempi di Vittorio Emanuele II, il sistema basato sull'idoneità è teoricamente giusto, purché essa significhi qualcosa. Chi ha esperienza di concorsi sa che l'idoneità è qualcosa di esteso, grande come la carità di Dio *in extremis* e che fare un concorso significa affollare le piazze (si potrebbe ricorrere alle *ex* piazze d'armi mediante gli strumenti dello servitù militari).

Ad ogni modo non possiamo essere contrari al sistema dei concorsi; ciò che ci lascia perplessi è che l'idoneità nei concorsi del Ministero di grazia e giustizia abbia una priorità assoluta. È come dire che un idoneo in un concorso amministrativo, che si è classificato primo dei non vincitori, deve cedere il passo di fronte, ad esempio, al trecentesimo di un altro concorso. Questo altera anche il sistema di punteggio dei concorsi: il legislatore può fare tutto, tranne che mettere i cittadini in condizioni di ingiustificata disparità.

Vorrei fare un'altra osservazione sui concorsi regionali per le corti di appello, a proposito delle quali ho presentato una apposita proposta di legge. Fare delle assunzioni a livello regionale significa destinare i siciliani in Sicilia, i pugliesi in Puglia e così via: questo è l'andazzo in Italia, simile al presepio di Don Placido Backer, di cui parla D'Annunzio, il quale per evitare confusione separò uomini e animali a seconda del sesso.

C'è, inoltre, la previsione normativa che impone per un periodo di almeno cinque anni l'obbligo di residenza nel luogo di lavoro. Chi è abituato a combattere con gli elettori, sa che in Italia si applica il sistema dell'« infilati di taglio e poi messi dove vuoi »; a mio avviso, sarebbe più conforme alla dignità della legge ed alla serietà dell'amministrazione se si potesse ridurre quel periodo, in presenza di espedienti quali il distac-

co, un altro incarico o la gravidanza, per eludere il disposto della legge.

C'è un altro punto che trovo assurdo e cioè che in presenza di un incarico sindacale o di un puerperio si crei subito una vacanza, che può dar luogo ad altre assunzioni possibili. Facciamo tanti sforzi per regolamentare la materia, riserviamo un quinto dei posti ai candidati idonei provenienti dai concorsi e poi apriamo la porticina dell'abuso. Così in Italia al cartiglio « voglio un posto » si potrà aggiungere l'altro « pizza e birra ».

Come si sia comportato il gruppo repubblicano al Senato, non so: io rispondo in base alla mia coscienza. Una cosa è certa e cioè che si rischia di non andare nella direzione di una buona legislazione, in una materia caratterizzata dall'urgenza e dall'emergenza.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte in questa Commissione a provvedimenti tendenti al reclutamento di tipo straordinario di personale del Ministero di grazia e giustizia. Se l'emergenza sul terreno del terrorismo è superata — almeno così ci auguriamo tutti — nel campo delle strutture della giustizia ci troviamo continuamente in emergenza.

Abbiamo varato altri provvedimenti, sia pure limitati, per quanto riguarda il numero e le qualifiche del personale della giustizia, provvedimenti discutibili, ma giustificati in base all'eccezionalità, dal momento che si tratta di migliaia di posti messi a concorso per le categorie più importanti del personale ausiliario della giustizia, cioè cancellieri e segretari giudiziari.

Abbiamo delle perplessità sul complesso di queste norme, proprio perché questo provvedimento è molto più importante, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, rispetto a quelli precedentemente assunti. Chiediamo un momento di riflessione per poter valutare meglio queste norme e queste procedure, poiché ci pare di capire che tutta la politica del pubblico impiego rischia, di fatto, di essere varata in deroga alle norme costituzionali

vigenti in materia. Parlo, ad esempio, della legge n. 312 che deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente l'accesso alle carriere direttive di concetto. A questo proposito, non capisco perché i funzionari del Ministero di grazia e giustizia abbiano ripreso questa qualifica: non sanno che non esiste più la carriera di concetto. Per inciso, vorrei sottolineare come solo i funzionari del Ministero della giustizia insistono nell'adottare una dizione impropria e ormai largamente superata.

La deroga alla disciplina del pubblico concorso per esami, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante l'accesso alle carriere direttive e di concetto, dimostra chiaramente come non ci si renda conto della situazione in cui versano gli uffici giudiziari; per la verità, tale situazione si presentava in piena evidenza già prima dell'approvazione della legge riguardante le variazioni delle competenze dei pretori, dei conciliatori, delle corti d'appello, nonché il ricorso davanti a queste ultime avverso le sentenze dei pretori.

È sufficiente dare un rapido sguardo alla relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato, emerge chiaramente l'esistenza di una situazione agghiacciante e drammatica. Si legge infatti: « ..., non sembra che possa utilmente perseguirsi la via ordinaria dei pubblici concorsi per esami. Tale procedura richiederebbe, nella migliore delle ipotesi, un tempo non inferiore ai due-tre anni, assolutamente non sopportabile, perché si renderebbero definitivamente inefficienti, sotto il profilo organizzativo e funzionale, tutti gli uffici giudiziari e in particolar modo quelli del nord Italia, ... ». Da questa stessa relazione risulta la descrizione dei risultati conseguiti attraverso la realizzazione di una determinata politica da parte della maggioranza relativamente alle strutture ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; si tratta, in buona sostanza, di una indiretta confessione del totale fallimento degli indirizzi attuati. Di fronte a tale stato di cose si

chiedono, dunque, rimedi eccezionali, sulla cui opportunità al momento presente non discutiamo in rapporto alla gravità dei problemi attuali. Rimane, tuttavia, il giudizio politico su di una situazione che, mi sembra, è implicitamente riconosciuta dalle stesse forze di maggioranza.

Costretti all'emergenza nel campo così importante dell'assunzione del personale, non ci si preoccupa di inserire tale discorso nell'ambito di un generale indirizzo di riforma e razionalizzazione. Non si accenna affatto al problema della revisione delle circoscrizioni, per cui le assunzioni vengono distribuite per distretti e corti d'appello, senza considerare gli effetti immediatamente prodotti all'interno delle stesse e i mutamenti che si renderanno necessari quando si giungerà ad un diverso accorpamento degli uffici giudiziari.

Senza voler esprimere una opposizione pregiudiziale, né perseguire intenti dilatori, nutriamo, tuttavia, alcune perplessità di carattere generale; riteniamo, pertanto, opportuno riflettere su alcune singole questioni e sentire in particolare il parere delle associazioni sindacali. Mi riservo di esprimere valutazioni e presentare emendamenti sui singoli articoli.

LUIGI DINO FELISETTI. Nel mio breve intervento, vorrei far osservare lo strano comportamento assunto da chi, dopo aver reclamato l'adozione di un provvedimento volto a risolvere il problema del personale degli uffici giudiziari, ne contesta il contenuto o addirittura l'ammissibilità, una volta che esso — criticabile fin che si vuole — viene sottoposto alla nostra attenzione per dare soluzione ai problemi prospettati.

Per evitare equivoci, manifesto anzitutto la posizione favorevole del mio gruppo in ordine al presente disegno di legge, posizione, del resto ampiamente preannunciata. Abbiamo già avuto modo di sottolineare la nostra valutazione positiva, in quanto il provvedimento, pur essendo di natura straordinaria e destinato come tale ad armonizzarsi con qualche difficoltà nell'impianto generale, rappresenta un modo soddisfacente di affrontare la condizione

attuale. Di fronte alla presente carenza di organico, il disegno di legge al nostro esame costituisce un modo di affrontare globalmente la questione, garantendo una rapida copertura dei posti vacanti.

Mentre stiamo parlando, è in atto uno sciopero del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che sta creando difficoltà allo svolgimento del lavoro da parte degli uffici giudiziari; tale atto di protesta contiene, tuttavia, forse degli elementi critici rispetto a questo disegno di legge e, soprattutto, è motivato dalla volontà di reclamare una maggiore attenzione alle attuali esigenze e necessità del settore. Basti considerare come in qualche caso, per la carenza del personale ausiliario e delle strutture necessarie, una sentenza può essere pubblicata dopo anni che è stata depositata; allo stesso modo, circa la notifica della presenza degli auditori, si dà luogo a falsi sistematici nei verbali, in quanto si scrive « alla presenza del sottoscritto cancelliere », quando quest'ultimo non può essere presente per carenza di personale. Pertanto, soffermarsi sui problemi di costume può risultare inutile, quando una certa mentalità è radicata ed esiste una data situazione oggettiva.

Quindi, sotto questo profilo, dovremmo applaudire a questo provvedimento, oltre che dare ad esso il nostro assenso, proprio perché mira a risolvere in modo non già settoriale, bensì organico tutta la questione. Pertanto, dichiaro che il gruppo socialista è favorevole al disegno di legge.

Aggiungo che sembra rispondere a comuni esigenze, da noi socialisti più volte manifestate, il fatto che si provveda a che i concorsi siano espletati a livello regionale.

ANGELO BONFIGLIO. A livello di corti d'appello, onorevole collega! Questo significa che in Sicilia si fanno ben quattro concorsi!

LUIGI DINO FELISETTI. D'accordo. Capisco le riserve del collega Bonfiglio, quelle del collega Cifarelli e quelle della collega Granati Caruso, queste ultime ad-

dirittura con riferimento alle circoscrizioni giudiziarie, ma se aspettiamo che si mettano a posto tutte queste cose finiremo per non decidere niente perché ogni volta vi sarebbe un qualche elemento ulteriore che potrebbe bloccare tutto.

In queste condizioni, quale significato ha la distrettualità dei concorsi? Ha il significato di evitare che si svolgano concorsi... eterni; ha inoltre il significato di evitare che alcuni, una volta entrati « di taglio », finiscano poi per mettersi « di piatto », ma, dopo poco tempo, generalmente per motivi di famiglia, diventino altrettanti « casi » e sfido chiunque, qui dentro, a negare di avere ricevuto centinaia di richieste di intervento presso il ministro di grazia e giustizia per il trasferimento di un cancelliere, o di un usciere, o di un commesso.

Alla base di questo sistema di cose sta il fatto che uno concorre perché ha bisogno di lavorare ma, una volta assunto, sente il bisogno di ritornare a svolgere il lavoro nella contestualità del proprio ambiente di nascita, o di residenza, anche per una ragione molto comprensibile: perché vi sono uffici giudiziari, specialmente nel nord, i quali hanno delle collateralità impeditive dell'attività, cosicché, se la famiglia del dipendente è lontana, bisogna — come si suole dire — « tenere aperti due fuochi ». Questo significa, oggi, creare uno stato di scontento e di sbandamento, specialmente se si considerano gli alti costi degli alloggi.

La distrettualità dei concorsi produce, a questo punto, due conseguenze benefiche: la prima è che il concorrente sa che può essere utilizzato nell'ambito di uno spazio distrettuale limitato, senza potere, successivamente, avanzare esigenze di avvicinamento; la seconda è che la stabilità sotto questo profilo diviene elemento di grande giovamento alla funzionalità ed alla tranquillità del lavoro del dipendente.

Pertanto, la distrettualità dei concorsi mi sembra un fatto positivo, che dovrebbe affermarsi anche per tutte le altre forme di accesso alla dipendenza pubblica.

Altro principio importante è quello dell'utilizzazione, che risponde alla esigenza

di idoneità, da parte di chi abbia superato il concorso, a coprire il posto richiesto, nonché all'esigenza di rapidità della copertura dei posti ricorrendo agli idonei nei concorsi precedenti, per quei posti messi a concorso, od aventi caratteristiche analoghe a quelli messi a concorso, senza deludere delle attese che, attraverso i concorsi precedenti, avrebbero dovuto trovare soddisfazione.

Tuttavia, desidero esprimere una riserva, che non mi induce a collocarmi in posizione antitetica a questo disegno di legge, bensì mi induce a chiedere al Governo maggiori chiarimenti ed a cercare, insieme ai colleghi, una soluzione più armonica e più rispettosa, se non di alcuni diritti acquisiti, per lo meno di alcune situazioni legittime in materia.

La mia riserva si riferisce alla valorizzazione delle carriere per coloro i quali siano attualmente in servizio.

Nel disegno di legge in discussione, al primo comma dell'articolo 3, si parla di « previsione del quinto ». Ciò, evidentemente, significa che il Governo si è posto il problema.

Ma la soluzione del quinto è davvero sufficiente, o, invece, una volta effettuata la detrazione del quinto, qualcuno rimane senza la soddisfazione di un diritto acquisito?

È giusto che, mentre si completano gli organici, si dia a coloro i quali siano già in servizio la possibilità di espletare ciò che la legge già loro consente in tema di sviluppo di carriera?

A questo punto, mi dichiaro aperto all'esame che da parte di questa Commissione sarà compiuto per vedere se non sia il caso di modificare il provvedimento sotto questo profilo, ove non prevalga — come del resto il collega Cifarelli ha già anticipato — un discorso di necessità di approvazione per ragioni di urgenza.

Mi dichiaro aperto a perfezionare sotto questo profilo la materia, al di là ed al di sopra di eventuali audizioni, che possono essere disposte ma che non sarebbe il caso di ufficializzare per non introdurre una prassi che, poi, potrebbe costringerci a disporle per tutti i provvedimenti.

Ho voluto illustrare le posizioni del gruppo socialista su questo disegno di legge, che ci trova sostanzialmente favorevoli.

ALDO RIZZO. Desidero esprimere alcune perplessità sul testo del disegno di legge al nostro esame, pur condividendo le finalità che con esso si intendono perseguire; esiste un'esigenza obiettiva di coprire i vuoti d'organico nell'ambito del personale ausiliario dell'amministrazione giudiziaria e di accelerare al massimo le procedure e gli strumenti che possono consentire di superare l'attuale condizione.

Deve essere, piuttosto, criticato il tipo di scelta effettuata dal Governo, consistente, come rilevava l'onorevole Granati Caruso, nel ricorso alle procedure straordinarie, le quali dovrebbero servire a migliorare la situazione di grave emergenza. Le difficili condizioni in cui versano gli uffici giudiziari sono dovute al fatto che non sono stati adottati tempestivamente i necessari rimedi; se già da tempo fossero stati indetti concorsi idonei, non dovremmo oggi registrare le gravi vacanze nell'organico del personale ausiliario.

Il presente provvedimento tende a coprire i vuoti esistenti con candidati dichiarati idonei in concorsi riguardanti altri rami della pubblica amministrazione; per inciso, devo dire che condivido l'osservazione espressa dall'onorevole Granati Caruso, quando rilevava l'uso di una terminologia impropria nella individuazione delle qualifiche oggi esistenti. Prescindendo da tale notazione, non ritengo la previsione di un travaso di forze tra le varie amministrazioni dello Stato e di una circolazione del personale di per sé criticabile, tuttavia, tale scelta presuppone un chiarimento dei mezzi, degli strumenti e dei modi attraverso i quali una tale circolazione può essere consentita. Non vi è dubbio che la competenza specifica richiesta varia a seconda dell'ambito in cui si deve operare: una cosa è svolgere le funzioni di cancelliere, altra cosa è svolgere quelle di funzionario presso il Ministero della difesa. Occorre pertanto, studiare attentamente questa tematica, in quanto è evidente che il personale in tal modo re-

clutato è privo della professionalità necessaria a garantire nel concreto la funzionalità della macchina giudiziaria.

Come giustamente rilevato dai sindacati, emerge la schizofrenia dell'attuale legislazione, in quanto non va dimenticata la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto funzionale del personale civile. L'articolo 9 di tale provvedimento prevede che: «L'80 per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando». Leggendo l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, constatiamo che tale riserva di posti viene limitata nella misura del 20 per cento. La legge del 1980 creava delle legittime aspettative, che vengono completamente deluse, limitando ad un quinto i posti da riservare a personale il quale ha già prestato servizio nella carriera dell'amministrazione giudiziaria. Questo elemento desta notevoli perplessità e non si vede per quale motivo, esistendo un'esigenza di coprire vuoti di organico, non si provveda ad emanare una norma che sia in sintonia con l'articolo 9 del disegno di legge n. 312.

Al di là di questo elemento, che pure incide sulle legittime aspettative del personale prestante servizio presso l'amministrazione giudiziaria, è opportuno cogliere la genericità di alcuni punti estremamente significativi. Il sottosegretario per la grazia e la giustizia ha richiamato la mia attenzione sulla relazione che accompagna il disegno di legge; in quel documento si mette in evidenza come i vuoti registrati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia sono dovuti al fatto che nella maggior parte dei casi i posti messi a concorso sono rimasti vacanti, in quanto il numero dei vincitori è risultato inferiore a quello dei posti stessi. In realtà, i dati richiesti sono di diversa natura.

Qui si parla di posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984. Desidero sa-

pere quanti sono questi posti e perché si fa riferimento a quei concorsi pubblici per esami, espletati presso altre amministrazioni dello Stato, banditi però non precedentemente al 1° gennaio 1981. Sarebbe interessante se il rappresentante del Governo spiegasse perché è stata scelta tale data. Sarebbe del pari interessante conoscere perché verrebbero utilizzate le graduatorie approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della legge e non quelle approvate in data successiva.

Inoltre il rappresentante del Governo potrebbe fornire adeguati elementi di conoscenza anche per quanto riguarda la riserva dei posti. Mi domando, infatti, perché tale riserva debba essere soltanto di un quinto dal momento che esiste nell'ordinamento giuridico vigente una disciplina in base alla quale la riserva può essere stabilita nell'ambito dell'80 per cento dei posti.

Pertanto, ritengo che la norma dell'articolo 2 necessiti di qualche modifica.

Lo stesso discorso vale anche per le modalità di concorso.

Io sono d'accordo con chi sostiene che è opportuno decentrare l'espletamento dei concorsi, però mi domando se sia il caso di provvedervi a livello di distretto o di corte d'appello piuttosto che a livello regionale.

Se si considera, infatti, che in Italia vi sono corti d'appello i cui distretti hanno ambiti regionali e che, d'altro canto, vi sono casi (specialmente in Sicilia ed in Puglia) di presenza in una stessa regione di più corti d'appello, si può capire come sia più corretto fissare un ambito regionale dei concorsi, per evitare, ad esempio, che a Milano si faccia un concorso a livello regionale mentre in Sicilia debbano essere espletati ben quattro diversi concorsi.

Effettivamente il problema della copertura delle vacanze di posti merita di essere affrontato con la massima sollecitudine, garantendo però la funzionalità della «macchina» giudiziaria e, dunque, privilegiando la professionalità. Per questo motivo ritengo che sia più opportuno

nominare cancelliere giudiziario un segretario giudiziario cioè una persona che ha già acquisito una certa professionalità, tanto che — in conseguenza delle gravi carenze di organico — vi sono dei segretari giudiziari i quali di fatto esercitano funzioni di cancelliere, piuttosto che un individuo dichiarato idoneo in un concorso presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Pertanto, ritengo che si debba compiere questa « scelta di campo » che privilegia la professionalità, valorizzando le forze che già operano all'interno dell'apparato giudiziario.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Nell'affrontare il problema del decentramento dei concorsi nell'ambito delle corti d'appello sono sorti in me alcuni dubbi sulla formulazione del punto 5, dell'articolo 3, che, alla fine, così recita: « Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione è limitata ai posti relativi ad un solo distretto ».

Leggendo, poi, i resoconti delle sedute svoltesi al Senato, ho appreso che il ministro Martinazzoli, dopo aver accennato, in sede di replica, ai problemi attinenti alla copertura finanziaria, ha segnalato le riserve delle rappresentanze sindacali circa il decentramento dei concorsi, « cui presiede », così ho letto, tra parentesi « in ogni caso un'unica commissione giudicatrice ».

Che cosa significa? Significa che vi è il decentramento delle domande, ma poi si decide, a Roma, con un'unica commissione?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono da considerarsi uniche le commissioni esaminatrici, anche se i concorsi sono su base distrettuale.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che alcune organizzazioni sindacali di categoria hanno chiesto di essere ascoltate, in via informale, dall'ufficio di presidenza della Commissione.

FRANCESCO MACIS. Desidero dichiararmi favorevole alla proposta di audizione informale delle organizzazioni sindacali, che era stata già sollecitata, a nome del gruppo comunista, dalla collega Granati Caruso.

CARLO CASINI. Vorrei ricordare che le organizzazioni sindacali hanno esposto le loro opinioni al ministro della funzione pubblica. Pertanto, non vedo la necessità della loro audizione informale da parte di questa Commissione, anche perché un tale tipo di audizione è generalmente sconsigliato nel corso della discussione di provvedimenti in sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, si ipotizza solo un incontro informale con i membri dell'ufficio di presidenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che sarà disposto un incontro informale dei membri dell'ufficio di presidenza con le organizzazioni sindacali interessate.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
